

Milano, 5 giugno 2017

Prot. 56/2017

Agli Ordini Provinciali
Alle Commissioni Energia Impianti degli Ordini Provinciali

OGGETTO: Cappotto su edifici esistenti ed incremento di volume urbanistico – precisazioni

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute da alcuni Ordini Provinciali, in particolare i dubbi interpretativi a seguito della realizzazione di un cappotto su edifici esistenti ed il possibile incremento di volume urbanistico, rappresentati anche dalla CROIL alla Regione Lombardia nel corso della Cabina di Regia dello scorso 9 maggio, segnalo l'approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 15 "Legge di semplificazione 2017", pubblicata sul BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 che, all'art. 21, primo comma recita:

1. All'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 quinquies sono inseriti i seguenti:

'2 sexies. Le misure d'incentivazione di cui ai commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono cumulabili con gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili previsti da disposizioni statali e strumenti urbanistici locali, ove non precluso in base alla normativa statale. 2 septies. La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile **é autorizzata indipendentemente dall'indice di edificabilità previsto dal PGT** per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all'articolo 43 della l.r. 12/2005.'.

Pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, **la realizzazione di un cappotto termico, che non aumenti la superficie utile interna, non comporta aumento di slp o di volume**, a condizione che siano rispettati i seguenti livelli di trasmittanza termica previsti dall'Allegato B al DdUO 2456/2017, al punto 3.1 Tabella 12:

Zona Climatica	
E	F
0,28 W/m ² K	0,26 W/m ² K

con la precisazione presente al punto 3.1.5 "I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle 12, 13 e 14 si considerano **comprehensive dei ponti termici all'interno delle strutture oggetto di riqualificazione** (ad esempio ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione".

A disposizione per qualsiasi ed ulteriore chiarimento, invio un cordiale saluto.

Ing. Augusto Allegrini

